

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 09/02/2024

FATTO

1. – Con ricorso del 21 luglio 2023, previo reclamo del 26 maggio 2023, la parte ricorrente, in qualità di erede legittimo della titolare di un rapporto di conto corrente e di un rapporto di deposito titoli presso l'intermediario resistente, chiede che quest'ultimo consegni copia della documentazione contrattuale relativa ad entrambi i rapporti e di tutti gli estratti conto e degli scalari dalla data di apertura dei due rapporti al 31 dicembre 2012. L'intermediario resistente si è infatti limitato a dar seguito all'istanza di tutti gli eredi del 10 marzo 2023 consegnando loro solo gli estratti conto degli ultimi dieci anni, e dunque fino a tutto il 2013.

2. – L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni del 7 novembre 2023, eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente. A dire dell'intermediario resistente, infatti, il ricorso potrebbe essere proposto solo congiuntamente da tutti i coeredi. Sempre in via pregiudiziale, poi, l'intermediario fa valere la mancanza di reclamo con riferimento alla domanda relativa alla consegna di copia della documentazione contrattuale e degli estratti conto oltre i dieci anni dalla richiesta. Nel merito, poi, l'intermediario fa valere di non poter reperire nei propri archivi la documentazione contrattuale richiesta e di aver presentato una denuncia di smarrimento presso l'autorità competente. Quanto poi alla richiesta di consegna degli estratti conto per il periodo anteriore al decennio, l'intermediario resistente fa valere che il relativo diritto deve considerarsi prescritto, essendo decorso sia il termine decennale previsto per la conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 cod. civ. sia il termine decennale di prescrizione ordinaria. L'intermediario fa valere poi che anche la richiesta di copia degli



estratti conto soggiace al termine decennale di cui all'art. 119, co. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, che riguarda espressamente la consegna della documentazione relativa a singole operazioni. E ciò perché, a suo dire, gli estratti conto non sono altro che una rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni.

3. – Nelle repliche del 20 ottobre 2023 la parte ricorrente osserva anzitutto che in realtà il difensore nominato ha ricevuto mandato da tutti gli eredi e che l'eccezione di mancanza di reclamo è smentita dal riferimento, contenuto nel reclamo del 26 maggio 2023, a una precedente nota del 5 maggio 2023, prodotta in atti, nella quale è esplicitata la richiesta di consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto dalla data di apertura dei rapporti. La parte ricorrente fa valere poi che l'intermediario non avrebbe prodotto alcuna denuncia di smarrimento della documentazione contrattuale; che né la richiesta di consegna della documentazione contrattuale né quella relativa agli estratti conto sono soggette al limite decennale di cui all'art. 119, co. 4, cit.; che, infine, la prescrizione decennale del relativo diritto comincia comunque a decorrere dalla chiusura del rapporto.

4. – Nelle controrepliche del 7 novembre 2023 l'intermediario resistente: eccepisce la tardiva costituzione dei coeredi, perfezionatasi solo in sede di repliche; allega copia della denuncia di smarrimento della documentazione contrattuale; eccepisce l'inammissibilità della corrispondenza precedente al reclamo, prodotta per la prima volta dalla parte ricorrente in sede di repliche; insiste per la mancanza di reclamo quanto alla richiesta della documentazione contrattuale; afferma che comunque l'intermediario ha dato seguito alla richiesta relativa ai resoconti contabili dei rapporti in questione; insiste per l'infondatezza della richiesta relativa alla documentazione contrattuale relativa al periodo precedente l'ultimo decennio.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.

1. – Il Collegio ritiene anzitutto di respingere l'eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa necessità che il ricorso sia proposto congiuntamente da tutti i coeredi. Deve infatti ritenersi che, in caso di successione di più coeredi alla parte di un rapporto contrattuale con un intermediario finanziario, sia il diritto alla consegna della documentazione contrattuale di cui all'art. 117 d. lgs. n. 385 del 1993 sia il diritto alla consegna della documentazione contrattuale di cui all'art. 119, co. 4, cit. spettino a ciascuno dei coeredi e possano pertanto essere azionati autonomamente da ciascuno di essi. Il fatto che il ricorso sia stato presentato nell'interesse di un solo coerede non può pertanto determinarne l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.

2. – Deve pure essere respinta l'eccezione di inammissibilità per mancanza di preventivo reclamo quanto alla domanda di consegna di copia della documentazione contrattuale e degli estratti conto anche per il periodo precedente l'ultimo decennio, e dunque per tutto il periodo compreso tra l'apertura dei due rapporti e il 31 dicembre 2012. Quest'ultima richiesta, infatti, risulta formulata con chiarezza nel reclamo del 26 maggio 2023. La richiesta di consegna della documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente risulta invece in una nota trasmessa via PEC all'intermediario il 5 maggio 2023: una nota alla quale il reclamo del 26 maggio 2023 fa espressamente rinvio. Vero è che neppure la nota del 5 maggio 2023 fa riferimento con chiarezza alla documentazione contrattuale relativa al rapporto di deposito titoli. Quest'ultimo rapporto è però accessorio al rapporto di conto corrente, sicché la domanda di consegna della documentazione contrattuale relativa al rapporto principale di conto corrente può considerarsi comprensiva anche della domanda di consegna della documentazione contrattuale relativa al rapporto accessorio di deposito titoli. Nessuna delle domande proposte nel ricorso può pertanto considerarsi inammissibile per mancanza di precedente reclamo.



3. – A questo punto si può passare a trattare il merito del ricorso. Ebbene, quanto anzitutto alla domanda di consegna della documentazione contrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di deposito titoli, inequivocabilmente fondata sull'art. 117 cit., è presente in atti la denuncia di smarrimento dei relativi fascicoli presentata dall'intermediario resistente presso l'autorità competente il 18 settembre 2023. Allo stato, dunque, risulta l'inadempimento dell'intermediario resistente ad un obbligo chiaramente previsto a suo carico nei confronti dei clienti, e perciò anche nei confronti dei loro eredi. Già in precedenza, del resto, questo Collegio territoriale ha avuto modo di chiarire che lo smarrimento di documentazione che l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente integra inadempimento ai doveri di conservazione e di esibizione documentale che la normativa di settore pone in capo allo stesso intermediario (cfr. Coll. Roma, dec. n. 1273 del 2021). Questo Collegio, nell'accertare l'inadempimento dell'intermediario resistente, deve dunque ribadire il diritto della parte ricorrente, in qualità di erede del soggetto titolare, alla consegna della documentazione contrattuale richiesta relativa ai due rapporti di conto corrente e di deposito titoli.

3. – Deve invece essere respinta la domanda di consegna degli estratti conto e degli scalari relativi ad entrambi i rapporti indicati anche per il periodo precedente all'ultimo decennio, e dunque anche per il periodo compreso tra l'apertura dei due rapporti e il 31 dicembre 2012. Infatti, nella giurisprudenza dei diversi Collegi territoriali e dello stesso Collegio di coordinamento è ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui "l'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U. B." e deve perciò ritenersi limitato al periodo degli ultimi dieci anni (v. Coll. coord., dec. 15404 del 2021 e dec. n. 6887 del 2022; Coll. Bari, dec. n. 11228 del 2022; Coll. Roma, dec. n. 10684 del 2022; Coll. Napoli, dec. n. 9684 del 2022). Il Collegio ritiene pertanto che non possa trovare accoglimento la domanda di consegna di copia degli estratti conto del periodo compreso tra l'apertura dei due rapporti e il 31 dicembre 2012. Risulta peraltro pacifico che l'intermediario resistente ha adempiuto all'obbligo di consegnare gli estratti conto degli ultimi dieci anni nel rispetto del disposto dell'art. 119, co. 4, cit.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario consegni a parte ricorrente copia dei documenti contrattuali relativi al conto corrente e al deposito titoli. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA